



## *Ufficio circondariale marittimo di Lipari*

### DISCIPLINA SULL'UTILIZZO DELLE MOTO D'ACQUA NELLE ACQUE DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI LIPARI

#### *Ordinanza n. 16 /2007*

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Lipari:

- Vista:** la Circolare n° 260268 del 10 marzo 1993 della Direzione Generale del Naviglio con la quale sono state impartite direttive di massima concernenti la circolazione delle unità da diporto durante la stagione balneare;
- Vista:** la circolare n° 261598 del 2 agosto 1994 della Direzione Generale del Naviglio con la quale sono state impartite direttive di massima concernenti la navigazione ed utilizzazione delle unità da diporto denominate acquascooters o moto d'acqua;
- Visto:** il D.P.R. 09.10.1997 n° 431 – Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche;
- Visto:** il Decreto Ministeriale 5 ottobre 1999, n° 478, Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto;
- Visto:** il dispaccio n° 82/22468/I in data 03.04.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna;
- Vista:** la propria Ordinanza n° 47/2006 del 01 dicembre 2006, che disciplina l'esercizio della locazione e del noleggio dei natanti da diporto nel Circondario Marittimo di Lipari;
- Vista:** la propria Ordinanza n° 06/1995 datata 01 marzo 1995, che disciplinava la navigazione e l'utilizzazione delle unità da diporto denominate acquascooter o moto d'acqua, nel circondario marittimo di Lipari;
- Vista:** il Decreto Legislativo n° 171/2005 datato 18 luglio 2005 – Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 08 luglio 2003, n. 172;
- Vista:** l'Ordinanza n° 26/2006 datata 06 giugno 2006 della Capitaneria di Porto di Milazzo, con la quale si disciplinano i limiti di navigazione nell'ambito del compartimento marittimo di Milazzo, durante la stagione balneare;
- Ritenuto:** opportuno modificare le norme emanate con l'Ordinanza n° 06/1995, in virtù delle nuove norme introdotte con il citato D.Lvo 171/2005 datato 18.07.2005, relativamente alle abilitazioni per la condotta delle moto d'acqua;
- Visti:** gli articoli 17, 30, 81, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e l'art. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

### ORDINA

**Art. 1** Nel Circondario Marittimo di Lipari, agli acquascooters è **VIETATO**:

Navigare ad una distanza inferiore a 400 metri dalla battigia durante la stagione balneare (così come disposto con l'Ordinanza n° 26/2006 del 06.06.2006 della Capitaneria di Porto di Milazzo) ed a metri 300 durante la stagione invernale;

Navigare oltre 1 miglio dalla costa;

Navigare in ore notturne;

Mantenere, durante la navigazione, una distanza inferiore a 100 metri l'uno dall'altro;

Il trasporto di bambini di età inferiore ai 13 anni;

Evoluire all'interno dei porti e degli approdi, nei pressi delle imboccature o lungo le rotte di accesso ai porti o approdi medesimi, nonchè navigare in tutti gli specchi d'acqua dove vige divieto di navigazione ovvero eventualmente interdetti alla balneazione per motivi igienico sanitari, salvo quanto consentito dal successivo art. 5, comma 2°;

**Art. 2** **Condotta degli acquascooters**

La condotta degli acquascooters **è vietata a chi è sprovvisto di Patente Nautica e comunque ai minori di anni 18 (diciotto).**

**Art. 3 Dotazioni di Sicurezza e Documenti di bordo**

Durante la navigazione sia il conducente che l'eventuale passeggero devono obbligatoriamente indossare una cintura di salvataggio;

Un estintore tipo 13/B;

Una cima galleggiante idonea per il recupero ed il rimorchio degli acquascooters;

Durante la navigazione il conducente deve portare il bracciale di arresto d'emergenza del motore fissato al polso.

I conduttori di acquascooters devono sempre tenere a bordo la patente nautica, il certificato d'uso del motore o la dichiarazione di potenza del motore ed il contrassegno d'assicurazione, nonché l'eventuale certificato di omologazione del mezzo.

**Art. 4 Modalità per raggiungere le zone di mare aperto**

Ad esclusione dei Porti, gli acquascooters, nelle zone di mare prospicienti stabilimenti e zone balneari, spiagge attrezzate, campi boe e piattaforme galleggianti, possono prendere il mare esclusivamente da appositi corridoi di lancio.

Essi devono attraversare il corridoio di lancio a lento moto, nelle fasi di partenza e di atterraggio, al fine di evitare che le emissioni di scarico, nonché quelle acustiche, abbiano ad arrecare danno o fastidio ai bagnanti ed agli altri fruitori delle spiagge.

La velocità deve essere tale da non permettere che il tubo di scarico del mezzo, nella spinta propulsiva, emerga dall'acqua e comunque massima di 3 nodi.

Nelle altre zone di mare, ove non è ammessa la balneazione, è possibile l'atterraggio e la partenza a lento moto e con rotta perpendicolare alla linea di costa, prestando la massima attenzione.

Con le stesse modalità dovranno essere effettuate le manovre di rientro per l'ormeggio.

**Art. 5 Alaggio, varo e deposito degli acquascooters**

E' vietato l'alaggio, il deposito e varo degli acquascooters su spiagge o su aree demaniali marittime in genere ricadenti nel circondario marittimo di Lipari, a meno che non sia stato autorizzato da questa Autorità Marittima.

Il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo dei natanti di cui trattasi è consentito, durante la stagione balneare, dai porti (porticcioli e pontili galleggianti destinati al traffico marittimo da diporto), da corridoi appositamente concessi per la partenza e l'arrivo degli scooter acquatici, nonché da campi boe o da piattaforme galleggianti.

**Art. 6 Locazione**

Per la locazione degli acquascooters valgono le disposizioni contenute nell'Ordinanza n° 47/2006 emanata in data 01 dicembre 2006 dall'Ufficio circondariale marittimo di Lipari.

**Art. 7 Entrata in vigore ed abrogazione di norme**

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato ed **abroga la propria Ordinanza n° 06/1995 datata 01.03.1995.**

**Art. 8 Sanzioni**

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero dall'articolo 650 del Codice Penale, nonché dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 171/2005 datato 18 luglio 2005 e dall'art. 25 del D.P.R. 09.10.1997 n° 431.

**Art. 9** E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Lipari, li 06.07.2007

**IL COMANDANTE  
T.V. (CP) Paolo MASELLA**